

Codice Civile

## Codice civile

### **2482-bis.** Riduzione del capitale per perdite.

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti [dall'articolo 2477](#) del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione <sup>(1)</sup>.

Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi [dell'articolo 2477](#) devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio <sup>(2)</sup>.

Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma [dell'articolo 2446](#) <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Comma così modificato dalla lettera a) del comma 29 dell'[art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39](#).

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti [dall'articolo 2477](#) del collegio sindacale o del revisore. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.».

<sup>(2)</sup> Comma così modificato dalla lettera b) del comma 29 dell'[art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39](#).

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il revisore nominati ai sensi [dell'articolo 2477](#) devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.».

<sup>(3)</sup> Il Capo VII del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo VII, comprendente gli articoli da 2462 a 2483, dall'[art. 3, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#). Vedi, anche, l'[art. 33, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5](#), in vigore dal 1° gennaio 2004.

Il citato articolo 3 (e conseguentemente il presente articolo) è stato successivamente modificato

dall'art. 5, [D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37](#). Occorre tener presenti le disposizioni transitorie contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 6 dello stesso [decreto legislativo n. 37 del 2004](#) che qui si riportano: «1. Le disposizioni attuative e regolamentari del [decreto legislativo n. 385 del 1993](#) e del [decreto legislativo n. 58 del 1998](#) in materia di sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico nonché quelle in materia di categorie di azioni diverse dalle ordinarie e di strumenti finanziari sono emanate rispettivamente entro sei e nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Per le materie di cui al comma 1, le norme del [decreto legislativo n. 385 del 1993](#) e del [decreto legislativo n. 58 del 1998](#), modificate o sostituite dal presente decreto e le correlate norme del codice civile modificate o sostituite dal [decreto legislativo n. 6 del 2003](#), continuano a trovare applicazione fino all'emanazione delle relative disposizioni attuative e comunque non oltre i termini di cui al comma 1.».

Il testo del presente articolo in vigore prima delle modifiche disposte dal suddetto [decreto legislativo n. 37 del 2004](#) era il seguente:

«2482-bis. Riduzione del capitale per perdite.

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti [dall'articolo 2477](#) del collegio sindacale o del revisore. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il revisore nominati ai sensi [dell'articolo 2477](#) devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma [dell'articolo 2446](#).».

<sup>(4)</sup> Le norme di cui al presente articolo erano contenute nella formulazione [dell'art. 2496](#) in vigore prima della modifica disposta dal [D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#).